

□ **Mozione n. 345**

presentata in data 26 marzo 2018

a iniziativa del Consigliere Giorgini

“Possibilità per i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti ed accettati presso gli istituti di istruzione di giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017/2018”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- Il D.L. n. 73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazione dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 182 del 5 agosto 2017, disciplina l’obbligo vaccinale per la popolazione con età compresa tra 0 e 16 anni, con riguardo alle vaccinazioni del tipo-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite 8, anti- pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosalia, anti-parotite e anti-varicella. L’assolvimento degli obblighi vaccinali contenuti nella legge n. 119/2017 costituisce condizione necessaria e vincolante ai fini dell’accesso agli asili nido e alle scuole dell’infanzia;
- La circolare del Ministero della Salute n. 25146 del 14 agosto 2017, reca prime indicazioni operative riguardanti il comma 1 quater, art. 1 del decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”;
- La successiva circolare n. 25233, del 16 agosto 2017, detta ulteriori indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119;
- La circolare Ministeriale 1622 del 16 agosto 2017 del Ministero dell’Istruzione disciplina “Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l’applicazione del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”;
- La circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute n. 26382 del 1° settembre 2017 ha per oggetto “indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie e di controversie relative alla somministrazione di farmaci; Disposizioni per l’anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018; Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero della Salute e n. 1622/2017 del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca del 16.08.2017”;

Considerato che:

- La suddetta normativa e le successive circolari anche regionali, hanno dimostrato nella pratica complessità e difficoltà di interpretazione uniforme;
- La normativa richiamata prevede al 10 marzo 2018 l'allontanamento dei minorenni (fascia 0-6) non in regola con la documentazione oggetto di autocertificazione, dalle strutture educative e scolastiche;
- La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia sancisce tra i suoi principi fondamentali, il superiore interesse dei minorenni, il diritto all'educazione;
- L'articolo 34 della Costituzione Italiana sancisce che: «La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. [...]»
- La mancata conclusione dell'anno educativo e scolastico, così come l'allontanamento forzato dal proprio gruppo di pari costituirà un grave nocumento, un trauma a livello psicologico e un danno a livello didattico ed educativo tale da potersi configurare come vera e propria violenza istituzionale nei loro confronti;
- Si ritiene opportuno garantire a tutti i bambini, anche non vaccinati ma regolarmente iscritti, la conclusione dell'anno educativo e scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione di servizio e continuità educativa, intensificando le attività volte ad informare i genitori sull'utilità delle vaccinazioni;

Evidenziato che:

- La Corte Costituzionale, pur nella propria decisione, ha fondato la propria valutazione anche sulla natura di dialogo della norma nazionale, basata su preventivi incontri tra famiglie ed autorità sanitarie allo scopo di favorire un'adesione consapevole ed informata al programma vaccinale; infatti, sia l'atto di promovimento (R. Ric. 75/2017) diretto ad impugnare il decreto-legge come risultante dalle modifiche introdotte in sede di conversione, sia la stessa Corte Costituzionale prendono atto del periodo "transitorio" introdotto dal decreto legge, volutamente incentrato sul confronto con l'azienda sanitaria e su colloqui; la natura "attenuata" di questa prima fase la si deduce anche dalla mancanza di automatismi, che saranno in vigore fra scuole e competenti Aziende Sanitarie Locali solo dal 2019, come previsto dall'articolo 3 bis della legge sopra citata, nonché dalla possibilità per i genitori di posticipare la presentazione dei documenti;

IMPEGNA

Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale

1. ad assumere tutte le iniziative ritenute opportune, a livello istituzionale e politico, affinché possano essere superate le ulteriori criticità della legge n. 119/2017 nelle parti riguardanti le misure coercitive e le relative sanzioni, anche al fine di garantire a tutti i bambini e alle loro famiglie la possibilità di esercitare a pieno il diritto all'istruzione;

2. ad adoperarsi affinché, avviate le procedure di colloquio previste dalla norma, tutti i minori non vaccinati, ma regolarmente iscritti e accettati dai servizi educativi e dalle scuole per l'infanzia, possano giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione di servizio né di continuità educativa, nel rispetto di quanto sancito dalla Costituzione Italiana così come riportato in premessa;
3. ad avviare campagne di informazione circa la prevenzione vaccinale.